

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 2005

**che esonera la Danimarca e la Slovenia da alcuni obblighi in merito alla commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione stabiliti dalla direttiva 1999/105/CE del Consiglio**

[notificata con il numero C(2005) 4727]

(I testi in lingua danese e slovena sono i soli facenti fede)

(2005/871/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 20,

viste le richieste presentate dalla Danimarca e dalla Slovenia,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla direttiva 1999/105/CE, la Commissione può, a talune condizioni, esonerare uno Stato membro dagli obblighi che la direttiva gli impone in merito alla commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione.
- (2) La Danimarca e la Slovenia hanno chiesto di essere esonerate dai loro obblighi con riguardo a determinate specie arboree.
- (3) Dato che i materiali forestali di moltiplicazione di tali specie non sono normalmente riprodotti o commercializzati sul loro territorio e che la coltivazione di tali specie arboree riveste un'importanza economica minima per questi paesi, la Danimarca e la Slovenia dovrebbero essere esonerate dagli obblighi che la direttiva

1999/105/CE impone loro con riferimento alle specie e ai materiali forestali di moltiplicazione in questione.

- (4) Le disposizioni di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La Danimarca e la Slovenia sono esonerate dall'obbligo di applicare la direttiva 1999/105/CE, fatte salve le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 1, con riguardo alle specie elencate nell'allegato alla presente decisione.

*Articolo 2*

Il Regno di Danimarca e la Repubblica di Slovenia sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2005.

*Per la Commissione*

Markos KYPRIANOU

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 11 del 15.1.2000, pag. 17.

## ALLEGATO

Specie	Danimarca	Slovenia
<i>Abies cephalonica</i>	x	
<i>Abies pinsapo</i>	x	x
<i>Castanea sativa</i>	x	
<i>Cedrus atlantica</i>	x	x
<i>Cedrus libani</i>	x	x
<i>Fraxinus angustifolia</i>	x	
<i>Larix sibirica</i>	x	x
<i>Picea sitchensis</i>		x
<i>Pinus brutia</i>	x	x
<i>Pinus canariensis</i>	x	x
<i>Pinus cembra</i>	x	
<i>Pinus contorta</i>		x
<i>Pinus halepensis</i>	x	
<i>Pinus leucodermis</i>	x	x
<i>Pinus pinaster</i>	x	
<i>Pinus pinea</i>	x	
<i>Pinus radiata</i>	x	x
<i>Quercus cerris</i>	x	
<i>Quercus ilex</i>	x	
<i>Quercus pubescens</i>	x	
<i>Quercus suber</i>	x	